

TI_GERICHTE 17.2014.22 vom 9. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.22

FR: TI_GERICHTE 17.2014.22 du 9 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.22 del 9 giugno 2015

Regeste

Contenuto del decreto di accusa, descrizione dei fatti contestati all'imputato, principio accusatorio Anche in caso di pseudo-indipendenza accertata, il lavoratore, al contrario del suo datore di lavoro, non è punibile per il solo fatto di essersi notificato come indipendente.

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 357 cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa. L'art. 353 cpv. 1 CPP regola i requisiti che un decreto d'accusa deve adempiere per quanto riguarda il suo contenuto. Giusta l'art. 353 cpv. 1 litt. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per l'atto d'accusa (STF 6B_848/2013 del

E. 3

aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii), il quale deve indicare, tra l'altro, i fatti contestati all'imputato in modo quanto possibile succinto, ma preciso, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art. 325 cpv. 1 litt. f CPP). La descrizione precisa dei fatti contestati all'imputato è di importanza centrale, dal momento che è questa che definisce l'oggetto del procedimento e, di conseguenza, costituisce un presupposto essenziale per la concretizzazione e il rispetto del principio accusatorio (STF citata, ibidem con rinvii; STF 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2; 6B_984/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 2.3; 6B_292/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 1.1; 6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2; 6P.183/2006 del 19 marzo 2007 consid. 4.2; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, n. 6 segg. e 16 segg. § 50; Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 9 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 208 § 12 pag. 79; Niggli/Heimgartner, Basler Kommentar, StPO, 2011, n. 36 segg. ad art. 9 CPP; Schubarth, Commentaire romand, CPP, 2011, n. 4 ad art. 9 CPP). Un'indicazione dei fatti quanto possibile completa e precisa nel decreto d'accusa è necessaria anche nell'ottica del principio "ne bis in idem", ritenuto che dai fatti riportati in un decreto d'accusa passato in giudicato si deve poter verificare se si è in presenza di fatti già giudicati oppure no (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii). Un'indicazione dei fatti precisa e completa risponde anche all'esigenza di equità del procedimento e di parità delle armi. L'imputato che ha ammesso dei fatti deve potere controllare e riconsiderare, dopo l'emanazione del decreto d'accusa, i fatti che gli vengono contestati (STF citata, ibidem con rinvii). Giusta l'art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai sensi degli art. 329 cpv. 1 litt. b e 339 cpv. 2 litt. b CPP, sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (STF 6B_848/2013 del 3 aprile

2014 consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene d'ufficio (STF citata, ibidem con rinvii). Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero, rispettivamente all'autorità amministrativa competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Il decreto d'accusa non è valido se è affetto da un vizio formale (STF citata, ibidem con rinvii), quale la mancanza della descrizione dei fatti contestati all'imputato secondo i requisiti di cui all'art. 325 cpv. 1 litt. f CPP, come visto sopra. In particolare, un semplice rinvio ad un rapporto di polizia agli atti non può validamente sostituire la regolare indicazione dei fatti contestati all'imputato (STF 6B_882/2013 del 7 luglio 2014 consid. 2.4 seconda frase). Né, per gli stessi motivi, può sostituire la necessaria descrizione dei fatti il rinvio al decreto di apertura dell'istruzione. Il decreto d'accusa BIL – 2013.378 emanato dall'UIL in data 5 giugno 2013 non contiene una precisa e completa descrizione dei fatti contestati all'imputato ai sensi dell'art. 353 cpv. 1 litt. c CPP combinato con l'art. 325 cpv. 1 litt. f CPP ma si limita ad alcuni frammenti sparsi qua e là – “ per avere fornito informazioni false ”, ciò che non è altro che l'enunciato, peraltro incompleto, della fattispecie penale di cui all'art. 12 cpv. 1 LDist, “ per il fatto di essersi notificato quale indipendente ”, “ è considerato uno pseudo-indipendente e quindi parificato ad un dipendente della _____, Via _____, IT-_____ e non come indipendente ” – e ad un richiamo del decreto di apertura dell'istruzione 17 aprile 2013. Inoltre, il decreto di accusa non indica né la data né il luogo di commissione dei fatti ritenuti costitutivi di reato. Ciò che – trattandosi di un DA che, se non contestato, acquista forza di sentenza e chiude il procedimento – è particolarmente grave, segnatamente in relazione al principio del ne bis in idem . Ne deriva che il DA non permette, da solo, di comprendere quali siano i fatti concreti che l'autorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di reato. Ciò imporrebbe, di principio, il rinvio degli atti ex art 356 cpv.

E. 5

Altra questione è quella dell'accertamento dell'effettiva indipendenza di un prestatore di servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall'art. 1a LDist che, tra l'altro, pone a carico del prestatore di servizi l'onere della prova della sua indipendenza e l'obbligo di presentare determinati documenti atti a favorirne l'accertamento. Nell'ambito di detta procedura, l'art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno commesso un'infrazione all'obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b). L'autorità competente, infatti, può ordinare l'interruzione dei lavori e l'abbandono del posto di lavoro da parte della persona interessata finché non siano presentati i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non sia identificato, nel secondo. Nei confronti del prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l'art. 9 cpv. 2 litt. a LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist). Fra le disposizioni penali previste all'art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo dell'autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

E. 6

Il primo giudice ha accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a questo scopo, si è notificato quale lavoratore indipendente in data 8 febbraio 2013 per effettuare dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere a _____ nei giorni 18 e 19 febbraio 2013. Committente di detti lavori di posa era la ditta _____ con sede a _____ che era a sua volta appaltatrice nell'ambito della ristrutturazione di una villa la cui committente era la signora _____. In data 19 febbraio 2013, AP 1 è stato oggetto di un controllo sul cantiere da parte dell'ispettore dell'Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) _____. Questi, in base agli accertamenti effettuati – nel merito dei quali, come si vedrà, non sarà necessario entrare – ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente, giacché, in realtà, operava alle dipendenze della ditta _____, _____. Ritenuto, dunque, un caso di pseudo-indipendenza, l'ispettore ha provveduto a segnalare la fattispecie all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) e all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML). AP 1 è, quindi, stato dichiarato colpevole, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di avere falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della notifica e condannato al pagamento di una multa.

E. 7

L'appellante contesta al primo giudice di averlo erroneamente qualificato come pseudo-indipendente.

E. 8

b. A AP 1, nell'ambito del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato come indipendente, ritenuto come, secondo l'ipotesi accusatoria, la procedura di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario. Ora, la procedura di notifica seguita dall'appellante, precedente e distinta rispetto a quella di accertamento dell'indipendenza, è retta per analogia dall'art. 6 LDist e dall'art. 6 ODist in virtù del rimando dell'art. 9 cpv. 1 bis OLCF. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica – ovvero “obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini” – di cui ai due articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in quest'ambito, ciò che vale anche per le disposizioni penali dell'art. 12 LDist. Tant'è vero che è la stessa OLCF a prevedere, sulla base dell'art. 120 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica – l'art. 32a –, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo art. 9 cpv. 1 bis. È, pertanto, a torto che il primo giudice ha applicato l'art. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti contestati all'appellante.

E. 9

Va poi rilevato che, sempre nell'ipotesi di un'accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto contestatogli – cioè, l'essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica – non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire informazioni e presentare documenti nell'ambito della procedura di accertamento (art. 1a LDist). D'altronde neppure l'identità del presunto datore di lavoro è mai stata un mistero, ciò che esclude anche l'applicazione delle misure di cui all'art. 1b LDist. Per quanto riguarda gli obblighi di notifica di cui all'art. 9 cpv. 1 bis OLCF in combinato disposto con l'art. 6 LDist e l'art. 6 ODist – ossia l'obbligo di notificarsi, quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste – essi, a

ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso, semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo. Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è, in realtà, un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di notifica, che passano a carico del datore di lavoro, sia esso estero o situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 "Procedura di verifica dell'attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri", pagg. 23 seg.). Nell'ipotesi di un'accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo datore di lavoro, la ditta _____, che, avendo sede in Italia, avrebbe dovuto provvedere alla notifica in applicazione diretta dell'art. 6 LDist e dell'art. 6 ODist. Che il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione di alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in precedenza, risulta d'altronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 "Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata" della sua direttiva all'attenzione degli organi di controllo indica esclusivamente sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013 "Procedura di verifica dell'attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri", pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali affermano: "Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselfständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen, zu sanktionieren." (Berger/Wegmüller Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45 [sottolineature del redattore]).

E. 10

Ritenuto quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito della questione a sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come dipendente, questione ininfluenza ai fini del presente procedimento, poiché in un caso come nell'altro la soluzione che si impone è il proscioglimento dell'imputato. Tale questione si pone e va analizzata circostanziatamente, invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115). Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio

E. 11

Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a carico dello Stato. Gli oneri processuali del giudizio d'appello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente posti a carico dello Stato. A AP 1, prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione dell'art. 429 cpv. 1 CPP, un'indennità di CHF 600.00 per il procedimento di prime cure (in particolare, per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento) e un'indennità di CHF 100.00 per la procedura d'appello. Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 84, 85, 325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP; 5 ALC; 2 par. 4 e 6 par. 2 dell'allegato I all'ALC; 120 cpv. 2 LStr; 9 cpv. 1 bis e 32a OLCP; 1, 1a, 1b, 6, 9 e 12 LDist; 6 ODist, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.